

Dott. Maurizio Annitto
Revisore Legale

Circolare n°1 /2014

Arenzano, 1 marzo 2014

Oggetto: Circolare del Ministero del Lavoro del 21/2/2014

Il ministero del Lavoro ha emanato pochi giorni fa la circolare in oggetto, avente come titolo “Associazioni e società sportive dilettantistiche – vigilanza- indicazioni operative”, che ha suscitato, nelle prime reazioni a caldo, molto entusiasmo specie per le considerazioni espresse in chiusura.

Ma l’importanza di tale circolare è anche nella sua prima parte, dove fissa in maniera chiara alcuni concetti fondamentali, che gli esperti del settore da sempre evidenziano, ma che troppo spesso sono stati e sono oggetto di contestazione in sede di verifica.

Ripercorriamo velocemente insieme questi concetti (fra virgolette il testo della circolare):

1) Riconoscimento del CONI

Viene ribadito che condizione essenziale per entrare a far parte dell’ordinamento sportivo (la cui normativa “integra quella statale e ne consente la concreta attuazione”) è il necessario riconoscimento del CONI , che si ottiene mediante l’iscrizione all’apposito Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e che “costituisce il presupposto per l’applicazione del citato trattamento di favore” e delinea “ una netta differenziazione tra le SSD/ASD e le realtà imprenditoriali che gestiscono lo sport con fini di lucro”.

Si ricorda che l’art. 7 del DL 136/2004, conferma che il CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta da SSD/ASD (e ne trasmette annualmente l’elenco all’Agenzia delle Entrate) e che lo stesso CONI, nella delibera 1288/2004, attribuisce alle Federazioni Sportive Nazionali “la delega al riconoscimento provvisorio a fini sportivi delle ASD/SSD con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria”.

Perfezionata l’iscrizione al Registro, le SSD/ASD, accettando tutti i relativi vincoli imposti dall’ordinamento sportivo e dalla legislazione fiscale, potranno applicare la normativa di favore, differenziandosi così “dalle realtà imprenditoriali che gestiscono lo sport con fini di lucro”.

2) Compensi sportivi

Per questo argomento la circolare ribadisce concetti consolidati e cioè l’applicabilità dei compensi ex lettera m) comma 1) art. 67 del TUIR, meglio noti come i “7.500”, anche alle attività di formazione, didattica preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ed inoltre alle collaborazioni di carattere amministrativo gestionale, per prestazioni connesse ai compiti tipici di

Dott. Maurizio Annitto
Revisore Legale

segreteria, sempreché, come recita l'apertura del citato art. 67 non siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni...né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (dove scattano anche le relative coperture previdenziali)

La parte comunque più impattante della circolare è quella finale, dove, preso atto anche di esiti spesso sfavorevoli per gli Enti Previdenziali dei contenziosi, il Ministero "ravvisa l'opportunità di farsi promotore d'intesa con l'Inps, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell'ambito di SSD/ASD, FSN e EPS svolgono attività sportiva dilettantistica nonché amministrativo gestionale".

Questo proposito non può che essere condiviso, da chi ritiene opportuna una adeguata copertura previdenziale di chi lavora a tempo pieno o comunque in via prevalente rispetto alla sua occupazione, nello sport dilettantistico, copertura che, con le soluzioni proposte dall'attuale normativa, costituisce o costituirebbe un notevole aggravio economico per le società ed associazioni, quasi sempre non sopportabili dai loro bilanci.

Una intelligente revisione normativa in tal senso (soprattutto per il suo "peso" economico), anche considerata la "funzione sociale" e le "realità occupazionali" espresse da ASD/SSD, ed evidenziate nella parte introduttiva della circolare, non può che quindi essere ben accolta da tutti gli operatori del settore, che vogliono agire in maniera serena e nel pieno rispetto delle regole, e poter soprattutto accedere in maniera sostenibile alle coperture previdenziali costituzionalmente previste per tutti i lavoratori (sempre che di lavoro "sportivo" si voglia continuare a parlare)

Per ultimo il Ministero invita gli Uffici Ispettivi a "concentrare le proprie attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle FSN ed EPS e non iscritte al Registro CONI"; tale concetto finale si spera costituisca una tregua verso una intensificazione dei controlli, a cui si è assistito negli ultimi periodi. Ciò comunque non pregiudica, come ribadito in chiusura di circolare, la verifica da parte dell'Amministrazione dell'effettiva sussistenza dei requisiti di affiliazione al CONI, e quindi della legittimità dell'applicazione della normativa di favore, nonché di intervenire nel caso di presunto svolgimento di attività subordinata.

Quindi sia ben chiaro che queste affermazioni finali, non costituiscono un "salvacondotto" per SSD/ASD, e che il rispetto formale e sostanziale di tutta la normativa va assolutamente mantenuto, per non incorre in disconoscimenti che vedrebbero di conseguenza possibili pesanti sanzioni.

Maurizio Annitto